

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DI
SMI - SOCIETA' METALLURGICA ITALIANA S.P.A.
DEL 26 OTTOBRE 2001**

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2001 (duemilauno) questo dì 26 (ventisei) del mese di ottobre in Firenze Borgo Pinti n. 97/99, alle ore tredici e quaranta (13,40) a richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "SMI-SOCIETA' METALLURGICA ITALIANA SpA" con sede legale in Roma, via del Corso, 184 e sede secondaria in Firenze, Borgo Pinti n. 97/99, capitale sociale di Lire 701.883.760.000 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese del Tribunale di Roma: 00931330583, io sottoscritto Avv. Ernesto Cudia, Notaio in questa città ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mi sono qui recato per assistere all'assemblea straordinaria della suddetta società, convocata in seconda convocazione per questo giorno, luogo ed ora e per redigerne il relativo verbale.

Assume la Presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, il Dr. Luigi Orlando, nato a Milano il 13 febbraio 1927 domiciliato per ragioni della carica in Firenze Borgo Pinti n. 97/99, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta società, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono personalmente certo, il quale, dopo aver rinunciato, col mio consenso, alla assistenza di testimoni, mi incarica su consenso dei presenti e mio della redazione di questo verbale.

Il Presidente rende noto che:

* l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220, Parte IIa, del 21 settembre 2001 (copia della quale è a disposizione degli azionisti) e che tale avviso è stato inoltre pubblicato in data 28 settembre 2001 sul quotidiano IL SOLE 24-ORE;

* la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima in data 25 ottobre 2001 come risulta da apposito verbale a disposizione dei presenti;

* il libro dei verbali delle assemblee è, pur esso, a disposizione dei presenti;

* il capitale sociale di L. 701.883.760.000 è interamente sottoscritto e versato, ed è suddiviso in n. 701.883.760 azioni, delle quali n. 644.667.428 ordinarie e n. 57.216.332 di risparmio, tutte del valore nominale di L. 1.000 cadauna;

* sono stati regolarmente espletati gli adempimenti di cui agli artt. 72 e 92 della deliberazione CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999;

* sono intervenuti n. 53 azionisti, rappresentanti in proprio o per delega n. 384.411.285 delle n. 644.667.428 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale, pari al 59,629%; il tutto come da elenco specifico e dettagliato che viene allegato al presente verbale sub "A";

* l'art. 11 dello statuto sociale dà facoltà di esercitare il voto per corrispondenza; al riguardo, nei termini e con le modalità previsti, è giunta una scheda di voto rappresentante complessivamente n. 4.397.652 azioni; tali azioni sono state computate ai fini della costituzione dell'assemblea ed il nominativo dell'azionista che si è avvalso di tale facoltà è inserito nel predetto elenco. Tale scheda resterà sigillata fino all'inizio del primo scrutinio ed in sede di votazione il voto espresso con la stessa verrà regolarmente conteggiato;

* sono state effettuate le verifiche richieste a norma degli articoli 2370 e 2372 c.c.; le deleghe saranno conservate agli atti sociali, a norma dell'art. 2372 C.C.;

* è stato richiesto ai partecipanti all'assemblea di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della normativa vigente;

* esiste un accordo relativo ad azioni della società..., il cui testo è stato inviato a CONSOB, depositato presso il Registro Imprese competente ed i cui elementi significativi sono stati pubblicati sulla stampa nel rispetto della legge vigente. In data 28 settembre 2001 è stato messo a disposizione presso la

sede legale della società l'elenco aggiornato dei partecipanti al predetto accordo con l'indicazione delle azioni dagli stessi conferite.

Detto accordo raccoglie complessivamente n.322.905.308 azioni (pari al 50,088% del capitale avente diritto di voto) e vi partecipano i seguenti azionisti:

GIM-GENERALE INDUSTRIE METALLURGICHE SPA per N. 313.913.564 azioni pari al 48,69% del capitale votante;

PIRELLI SPA per N. 4.792.012 azioni pari allo 0,74% del capitale votante;

SINPAR SPA per n. 4.199.732 azioni pari allo 0,65% del capitale votante;

* gli azionisti iscritti al Libro Soci, aggiornato in occasione della presente assemblea e tenuto anche conto delle comunicazioni ricevute e dei depositi effettuati in occasione della medesima, sono n. 14.835 e che gli azionisti che posseggono azioni della società in misura superiore al 2% del capitale sociale, sempre con riferimento alla medesima data, sono i seguenti (la percentuale si riferisce al totale delle azioni ordinarie emesse, perchè più significativa):

1. GIM-GENERALE INDUSTRIE

METALLURGICHE SPA N. 318.483.564 AZ. 49,40%

2. MONTE DEI PASCHI N. 16.799.049 AZ. 2,60%

La percentuale del capitale sociale, espressa in azioni ordinarie, detenuta dai suddetti azionisti è pari al 52% rispetto al capitale sociale nella sua interezza, è invece pari al 47,8 %.

Il Presidente dà quindi atto che:

* sono presenti, oltre a se stesso, quale Presidente, gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, eccettuati i signori Carlo Calieri, Joachim Faber, Joerg Stegmann;

* sono presenti tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale;

* è presente il rappresentante comune degli azionisti di risparmio, Romano Bellezza;

* sono presenti, senza diritto di interferire nei lavori della presente assemblea, ma solo per consentire la più ampia informativa al pubblico, alcuni esperti finanziari e giornalisti.

Il Presidente invita gli azionisti presenti, in caso si assentino temporaneamente o definitivamente dalla sala durante il corso dell'assemblea, a consegnare il biglietto di ammissione agli appositi incaricati.

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita e dà lettura dell'ordine del giorno di seguito ricordato

ORDINE DEL GIORNO

- conversione del valore nominale da L. 1.000 ad Euro 0,50 di ciascuna delle n. 701.883.760 azioni costituenti il capitale sociale da attuarsi mediante riduzione dello stesso da L. 701.883.760.000 ad Euro 350.941.880 ed accredito a riserva legale dell'importo corrispondente di Euro 11.550.830,21; adeguamento dell'entità percentuale del privilegio riservato alle azioni di risparmio con modifica degli articoli 4 (capitale) ed 8 (utile d'esercizio) dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri;

- Modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: art. 2 (sede), art. 7 (delega agli amministratori), art. 10 (convocazione dell'assemblea), art. 11 (intervento e rappresentanza in assemblea), art. 12 (costituzione e svolgimento dell'assemblea), art. 13 (presidenza dell'assemblea), art. 14 (amministrazione della società), art. 16 (cariche sociali), art. 19 (delega dei poteri), art. 22 (Collegio Sindacale), art. 23 (esercizio sociale); modifica della numerazione e titolazione dei seguenti articoli dello stesso: art. 15 (durata in carica degli amministratori), art. 17 (adunanze del Consiglio) ed art. 18 (validità delle adunanze del Consiglio); deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri."

Il Presidente informa che il fascicolo contenente la relazione del Consiglio di Amministrazione, con le deliberazioni proposte, e quella del Collegio Sindacale, è stato depositato presso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana Spa in data 28 settembre 2001 ed è stato distribuito agli azionisti intervenuti nonchè a quelli che hanno partecipato ad una delle ultime tre assemblee della società o che ne hanno fatto richiesta. La documentazione in parola è stata altresì pubblicata sul sito internet della società.

Ciò premesso, il Presidente passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno e, con il consenso unanime dell'assemblea tenuto conto di quanto già precisato circa il deposito, l'invio e/o la consegna del fascicolo,

propone di passare immediatamente alla sua discussione al fine di ampliare il tempo dedicato agli interventi degli azionisti.

Con il consenso unanime dei presenti, il Presidente apre quindi la discussione. Prende la parola l'azionista Piergiorgio Cavalli per osservare che, opportunamente, nel momento in cui si procede alla riduzione del valore nominale unitario da Lire 1.000 ad Euro 0,50 delle azioni, è stato mantenuto inalterato il privilegio economico sulla distribuzione del dividendo destinato alle azioni di risparmio. Peraltro, le modalità operative prescelte potrebbero determinare, secondo l'azionista, un effetto negativo per le azioni di risparmio nella malaugurata ipotesi di dover poi ricorrere ad una riduzione del capitale sociale a copertura di eventuali perdite.

Il Presidente prende atto delle osservazioni proposte dall'azionista e, poichè nessun altro chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, confermando che sono presenti n. 53 azionisti, rappresentanti in proprio o per delega n. 384.411.285 azioni delle n. 664.667.428 azioni ordinarie aventi diritto di voto, pari al 59,629%:

Il Presidente pone in votazione il testo di delibera corrispondente a quello contenuto nel fascicolo a stampa, pagine 135 e 136, come da documento infrallegato sub "B" per formarne parte integrante.

Io Notaio dò atto che la scheda di voto per corrispondenza dell'azionista HOLDING DI PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A. relativa a numero 4.397.652 azioni consegnatemi all'inizio dei lavori assembleari dal Presidente del Collegio Sindacale riporta il voto favorevole alla delibera proposta, sul primo punto, in questa sede straordinaria. Pertanto ne dò comunicazione all'adunanza all'inizio dello scrutinio.

Dopodichè, l'assemblea approva, per alzata di mano, a maggioranza, la delibera proposta dal Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno. Hanno infatti espresso voto contrario per complessive n. 1.717.512 azioni corrispondenti al 0,2% del capitale votante, i seguenti azionisti: Cavalli Piergiorgio, per n. 12 azioni; Menaldino Carla per n. 107.500 azioni, Savaresi Emilio Giuseppe per n. 10.000 azioni, Andorno Furbacco Lorenzo per n. 20.000 azioni; Garbolino Gianfranco per n. 720.000 azioni; Perotto Pierpaolo per n. 110.000 azioni; Garbolino Federica per n. 660.000 azioni; Calo Barbara per n. 40.000 azioni; Perotto Pier Giorgio per n. 50.000 azioni.

Il Presidente passa quindi all'esame del secondo ed ultimo punto all'ordine del giorno, per i motivi già esposti per il primo punto, e con il consenso dell'assemblea ne apre subito la discussione.

Poichè nessun azionista desidera intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo ed ultimo punto all'ordine del giorno e, confermando che sono presenti n. 53 azionisti, rappresentanti in proprio o per delega n. 384.411.285 azioni delle n. 664.667.428 azioni ordinarie aventi diritto di voto, pari al 59,629 %, pone in votazione il testo di delibera corrispondente a quello contenuto dalla pagina 139 alla pagina 145 del fascicolo a stampa, come da documento infrallegato a questo verbale sub "B" per formarne parte integrante.

Io Notaio dò atto che la scheda di voto per corrispondenza dell'azionista HOLDING DI PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A. relativa a numero 4.397.652 azioni consegnatemi all'inizio dei lavori assembleari dal Presidente del Collegio Sindacale riporta il voto favorevole alla delibera proposta, sul secondo punto, in questa sede straordinaria. Pertanto ne dò comunicazione all'adunanza all'inizio dello scrutinio.

Dopodichè, l'assemblea approva, per alzata di mano, all'unanimità la delibera proposta dal Consiglio di Amministrazione sul secondo ed ultimo punto all'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti della loro partecipazione e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 13,55 (tredici virgola cinquantacinque).

Il Comparsente a questo punto mi invita espressamente a riportare nel presente verbale il testo delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, delle relazioni del Collegio Sindacale e delle delibere sopra assunte come risultanti alle pagine 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 e 146 del fascicolo a stampa più volte rammentato.

In sede di verbalizzazione procedo, quindi, in conformità della richiesta, trascrivendo tale testo estratto dalle relative suddette pagine del fascicolo e

segnalando in neretto il tenore delle delibere come sopra approvate dall'assemblea:

"Conversione del valore nominale da $\text{€}1.000$ ad Euro 0,50 di ciascuna delle n.701.883.760 azioni costituenti il capitale sociale da attuarsi mediante riduzione dello stesso da $\text{€}701.883.760.000$ ad Euro 350.941.880 ed accreditato a riserva legale dell'importo corrispondente di Euro 11.550.830,21; adeguamento dell'entità percentuale del privilegio riservato alle azioni di risparmio con modifica degli artt. 4 (Capitale) ed 8 (Utile d'Esercizio) dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri

Signori Azionisti,

il prossimo 31 dicembre 2001 termina il periodo di transizione per l'introduzione dell'euro e, nel rispetto della normativa in materia, Vi proponiamo la conversione nella nuova unità di conto del valore nominale delle azioni che costituiscono il capitale sociale.

Come consentito dall'art.17 comma VI° del D.Lgs.n.213 del 24 giugno 1998, Vi proponiamo di procedere alla suddetta conversione adottando il nuovo valore nominale di Euro 0,50 per ciascuna delle azioni ordinarie e di risparmio che costituiscono il capitale sociale, che passa quindi da $\text{€}701.883.760.000$ ad Euro 350.941.880, e destinando a riserva legale la differenza di Euro 11.550.830,21. Al riguardo, Vi diamo atto che tale riduzione del capitale è pari al 3,19% del suo ammontare complessivo, inferiore quindi al limite massimo del 5% di cui alla sopra ricordata disposizione legislativa.

La riduzione del valore nominale delle azioni comporta, al fine della salvaguardia economica del privilegio riconosciuto alle azioni di risparmio dall'art.8 (Utile d'Esercizio) dello statuto sociale, un incremento dello stesso dal 7% al 7,24% (in ragione di anno) come pure della maggiorazione rispetto al dividendo spettante alle azioni ordinarie dal 2% al 2,07% (in ragione di anno) del loro nuovo valore nominale di Euro 0,50.

In ragione di quanto sopra, gli artt. 4 (Capitale) ed 8 (Utile d'Esercizio) dello statuto sociale vengono modificati ed aggiornati, mentre l'art.26 (Liquidazione della Società) viene mantenuto nel suo testo attuale.

RicordandoVi che la presente deliberazione sarà sottoposta anche alla assemblea speciale degli azionisti di risparmio, Vi proponiamo l'adozione della seguente deliberazione:

L'assemblea degli azionisti ordinari di SMI - Società Metallurgica Italiana S.p.A., riunitasi in sede straordinaria in Firenze, il 25/26 ottobre 2001, sentite le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale,

DELIBERA

1. di convertire da Lire in Euro il valore nominale delle n.701.883.760 azioni ordinarie e di risparmio che costituiscono il capitale sociale come segue:

*** adozione del nuovo valore nominale di Euro 0,50 per ciascuna delle n.644.667.428 azioni ordinarie e delle n.57.216.332 azioni di risparmio;**

*** conversione del capitale sociale, con la conseguente sua riduzione, da $\text{€}701.883.760.000$ ad Euro 350.941.880;**

*** destinazione a riserva legale della differenza di Euro 11.550.830,21;**

*** di modificare l'art. 4 (Capitale) dello statuto sociale come segue:**

VECCHIO TESTO

Art.4 - Capitale

Il capitale sociale è di L.701.883.760.000 (settecentounmiliardiottoctotantatremilisettescentosessantamila) rappresentato da n.701.883.760 (settecentounmilioniottoctotantatremilasettescentosessanta) azioni, di cui n.644.667.428 (seicentoquarantaquattromilioneiscentosessantasettemilaquattrocentoventotto) ordinarie e n. 57.216.332 (cinquantesette milioni duecentosedicimilatrecentotrentadue) di risparmio, tutte del valore nominale di L.1.000 (mille) ciascuna.

L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie e di risparmio sono determinati ed indicati nel presente statuto anche in conseguenza delle operazioni di cui al successivo art.7, dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e di warrant eventualmente emessi, nonché, delle ulteriori emissioni di azioni di risparmio aventi le caratteristiche di cui alla delibera dell'assemblea straordinaria del 9 aprile 1981, emesse fino a concorrenza della metà del capitale sociale e da

assegnare in via di conversione di azioni ordinarie o da riservare in opzione alle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nonchè, alle obbligazioni convertibili.

NUOVO TESTO

Art.4 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro 350.941.880 (trecentocinquantamilioninovecentoquarantunomilaottocentottanta) rappresentato da n.701.883.760 (settecentounmilionioctocottantatremilasettecentosessanta) azioni, di cui n.644.667.428 (seicentoquarantaquattromilioniseicentosessantasettemilaquattrocentoventotto) ordinarie e n. 57.216.332 (cinquantasettemilioni-duecentosedicimilatrecentotrentadue) di risparmio, tutte del valore nominale di Euro 0,50 (zerovirgolacinquanta) ciascuna.

L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie e di risparmio sono determinati ed indicati nel presente statuto anche in conseguenza delle operazioni di cui al successivo art.7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi.

3. di attribuire conseguentemente alle azioni di risparmio in sede di distribuzione dell'utile annuale un importo fino alla concorrenza del 7,24% (in ragione di anno) del loro nuovo valore nominale di Euro 0,50, elevando la maggiorazione rispetto al dividendo spettante alle azioni ordinarie dal 2% al 2,07% (in ragione di anno) e modificando l'art.8 (Utile d'Esercizio) dello statuto sociale come segue:

VECCHIO TESTO

Art.8 - Utile d'Esercizio

Gli utili annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva e l'assegnazione del due per cento di quanto residua al Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti come segue:

- alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino alla concorrenza del sette per cento del loro valore nominale; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al sette per cento del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

- la destinazione degli utili che residuano sarà deliberata dall'assemblea, a termini di legge, fermo in ogni caso che la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del loro valore nominale.

In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

NUOVO TESTO

Art.8 - Utile d'Esercizio

Gli utili annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva e l'assegnazione del 2% (due) di quanto residua al Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti come segue:

- alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino alla concorrenza del 7,24% in ragione di anno (settevirgolaventiquattro) del loro valore nominale; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 7,24% in ragione di anno (settevirgolaventiquattro) del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

- la destinazione degli utili che residuano sarà deliberata dall'assemblea, a termini di legge, fermo in ogni caso che la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2,07% in ragione di anno (duevirgolazerosette) del loro valore nominale.

In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

4. di dare mandato al Presidente, ai Vice Presidenti nonchè, all'Amministratore Delegato in carica pro-tempore, anche disgiuntamente tra loro ma con pieni e pari poteri, di eseguire le deliberazioni di cui sopra nonchè, di accettare ed introdurre nelle medesime, anche con atto unilaterale, le

modifiche, purchè, non sostanziali, che fossero richieste e/o risultassero necessarie in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese competente.

Firenze, 12 settembre 2001

Il Consiglio di Amministrazione"

"Relazione del Collegio Sindacale per l'assemblea straordinaria convocata in prima convocazione per il 25 ottobre 2001 e in seconda convocazione per il 26 ottobre 2001 per deliberare la conversione del valore nominale delle azioni da lire italiane a euro

Signori Azionisti,

siete convocati in assemblea straordinaria per deliberare la conversione del valore nominale da L. 1.000 a Euro 0,50 di ciascuna azione insieme ad altre modifiche tecniche, cos come esposto nella relazione degli Amministratori che risulta chiara e motivata.

Nulla osta affinché l'assemblea approvi quanto proposto.

Firenze, 20 settembre 2001

Il Collegio Sindacale"

"Modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: art.2 (Sede), art.7 (Delega agli Amministratori), art.10 (Convocazione dell'Assemblea), art.11 (Intervento e Rappresentanza in Assemblea), art.12 (Costituzione e Svolgimento dell'Assemblea), art.13 (Presidenza dell'Assemblea), art.14 (Amministrazione della Società), art.16 (Cariche Sociali), art.19 (Delega dei Poteri), art.22 (Collegio Sindacale), art.23 (Esercizio Sociale); modifica della numerazione e della titolazione dei seguenti articoli dello stesso: art.15 (Durata in Carica degli Amministratori), art.17 (Adunanze del Consiglio) ed art.18 (Validità delle Adunanze del Consiglio); deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri

Signori Azionisti,

in occasione della introduzione dell'Euro, evento che impone l'adeguamento in tal senso dell'art.7 (Delega degli Amministratori), riteniamo di proporVi ulteriori modifiche allo statuto sociale in parte dettate da novità legislative e da esigenze pratiche, quale il trasferimento della sede secondaria (art.2 Sede) in Firenze in Via dei Barucci n.2 ed in parte dirette a meglio chiarire l'ambito di applicazione di alcuni suoi articoli.

L'intervento sull'art.7 interessa appunto la conversione dell'unità monetaria di riferimento della delega a suo tempo conferita agli amministratori ex artt.2420 ter e 2443 c.c. da Lire ad Euro ed il suo arrotondamento per difetto da Euro 258,2 milioni ad Euro 250 milioni. Si è inoltre provveduto ad alcune modifiche formali del suo testo.

In merito alle disposizioni che regolano l'intervento in assemblea, riteniamo opportuno il rinvio alla normativa vigente nelle nuove formulazioni proposte per gli artt. 10 (Convocazione dell'assemblea), 11 (Intervento e Rappresentanza in Assemblea) e 22 (Collegio Sindacale) relativamente alle operazioni di deposito di cui all'art.2470 del Codice Civile alla luce della avvenuta dematerializzazione dei certificati azionari. Inoltre, è meglio precisato il coordinamento con le disposizioni relative all'esercizio del voto per corrispondenza, consentito dall'art. 11, ed al deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale (art.22).

Le modifiche che riguardano gli artt. 12 (Costituzione e Svolgimento dell'Assemblea) e 13 (Presidenza dell'Assemblea) sono invece dirette ad integrare le disposizioni già presenti nei predetti articoli in tema di regolamentazione delle assemblee.

Nell'art.14 (Amministrazione della Società) è stato aggiunto che anche i Vice Presidenti, insieme con il Presidente e gli Amministratori Delegati, hanno il compito di riferire al Collegio Sindacale. Si è invece escluso da tale elencazione il Comitato Esecutivo, al quale comunque partecipa istituzionalmente il Presidente (art.19 Delega dei Poteri), ritenendo l'obbligo di informazione di cui all'art.150 del TUIF riferibile comunque ai singoli amministratori. Inoltre, è stato previsto che il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di costituire al suo interno altri Comitati oltre a quello esecutivo, attribuendo loro specifiche competenze e poteri. In tal modo si vuole sottolineare la scelta di sviluppare l'operatività della società secondo linee di corporate governance anche autonome ed alternative rispetto a quelle attualmente individuate dal Codice di Autodisciplina.

Al fine di migliorare l'aspetto sistematico dello statuto, il successivo art.15 (Durata in carica degli Amministratori) è stato modificato sia nella sua titolazione, che diviene "Comitato Esecutivo", sia nel testo, recependo sostanzialmente il contenuto dell'art.19 (Delega di Poteri).

L'art.16 (Cariche Sociali) è stato parzialmente modificato per armonizzarne il testo con quelli dei nuovi artt. 14 e 15, mentre il vecchio testo dell'art.15 (Durata in Carica degli Amministratori) è stato riportato per esteso nell'art.17, che assume tale titolazione, con la conseguente modifica di numerazione ed anche di titolazione degli artt. 17 (Adunanze del Consiglio) e 18 (Validità delle Adunanze del Consiglio).

Abbiamo poi ritenuto che, in considerazione del nuovo ruolo che sta assumendo il Collegio Sindacale, fosse opportuno intervenire sull'art.22 (Collegio Sindacale) nel senso che il Consiglio di Amministrazione non mantenesse la facoltà di presentare una propria lista per la nomina dei membri di tale organo, riservandola invece esclusivamente ai soli azionisti. Inoltre, sono state precisate alcune modalità in merito alla nomina del Collegio Sindacale ed alla sostituzione dei suoi componenti.

In merito ai requisiti richiesti ai componenti del Collegio Sindacale, Vi ricordiamo poi che l'art.1 comma III° del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n.162 dispone che lo statuto delle società quotate nei mercati regolamentati debba indicare i requisiti professionali alternativi a quello della iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili previsto dal I° comma del medesimo articolo. Tali requisiti, precisa la disposizione in parola, sono da individuarsi in esperienze maturate nelle materie e nei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa.

Vi proponiamo quindi di precisare nell'art.22 (Collegio Sindacale) che i componenti del Collegio Sindacale debbono naturalmente possedere i requisiti previsti dalla legge e che, come requisito professionale alternativo, sia considerata materia e settore strettamente attinente quello della società l'industria metallurgica nel suo complesso, industria nella quale dovranno quindi avere una comprovata esperienza.

Infine, riteniamo che le recenti operazioni societarie compiute sulla struttura delle partecipazioni in Germania consiglino di riportare la data di chiusura dell'esercizio al 31 dicembre di ogni anno, e ci• con decorrenza dall'esercizio in corso alla data della presente assemblea che sarà quindi di soli sei mesi, modificando conseguentemente l'art.23 (Esercizio Sociale).

Se siete d'accordo, Vi invitiamo pertanto ad approvare la seguente deliberazione:

L'assemblea degli azionisti ordinari di SMI - Società Metallurgica Italiana S.p.A., riunitasi in sede straordinaria in Firenze il 25/26 ottobre 2001, sentite le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale,

DELIBERA

1. di trasferire, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, la sede secondaria in Firenze da Borgo Pinti n. 97/99 a Via dei Barucci n.2, modificando conseguentemente l'art.2 (Sede) dello statuto sociale come segue:

VECCHIO TESTO

Art.2 - Sede

La società ha sede in Roma, Via del Corso n. 184, e sede secondaria in Firenze, Borgo Pinti n. 97/99; il Consiglio di Amministrazione può istituire, ed eventualmente sopprimere, altrove, anche all'estero, uffici, succursali ed agenzie.

NUOVO TESTO

Art.2 - Sede

La società ha sede in Roma, Via del Corso n. 184, e sede secondaria in Firenze, Via dei Barucci n. 2; il Consiglio di Amministrazione può istituire, ed eventualmente sopprimere, altrove, anche all'estero, uffici, succursali ed agenzie.

2. di convertire da Lire ad Euro l'unità monetaria di riferimento della delega conferita agli amministratori in data 27 ottobre 2000 ex artt. 2420 ter e 2443 c.c., arrotondandone per difetto l'entità economica da Euro 258.228.449,544 ad Euro 250.000.000, modificando l'art.7 (Delega degli Amministratori) dello statuto sociale per la sua parte formale come segue:

VECCHIO TESTO

Art.7 - Delega agli Amministratori

Con delibera assunta dall'assemblea straordinaria del 27 ottobre 2000, al Consiglio di Amministrazione è stata attribuita la facoltà, per il periodo massimo di cinque anni dalla detta deliberazione, di aumentare in una o più volte il capitale sociale mediante emissione di azioni, eventualmente munite di warrant, sia ordinarie che di risparmio, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, nonché, quella di emettere in una o più volte obbligazioni, eventualmente munite di warrant e/o convertibili in azioni ordinarie e/o di risparmio, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, nonché, solo warrant, per un ammontare nominale massimo complessivo di L. 500.000.000.000 (cinquecentomiliardi), ivi compreso l'aumento del capitale sociale al servizio delle obbligazioni convertibili e/o dei warrant che fossero emessi.

La delega ad emettere in una o più volte obbligazioni, così come sopra descritta, dovrà essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di legge ed in particolare di quelli di cui agli artt.2410 e 2420 bis del Codice Civile.

Al Consiglio di Amministrazione sono stati conferiti per le operazioni di cui sopra tutti i necessari poteri, compresi quelli di definire i prezzi di emissione (tenuto conto dell'interesse sociale, del patrimonio netto della società e dei corsi di borsa del titolo), rapporti di conversione, termini, modalità e condizioni per l'esercizio del diritto di opzione, per la sottoscrizione e la liberazione delle nuove azioni ed obbligazioni, ivi compresa la facoltà di collocare pure presso terzi i diritti di opzione eventualmente non esercitati, come pure di utilizzare quanto previsto dall'art.2441 comma 7 del Codice Civile, nonché, di richiedere la quotazione dei titoli di nuova emissione alle borse valori nazionali ed estere. Al Consiglio di Amministrazione, nelle persone del suo Presidente, dei suoi Vice Presidenti nonché, dell'Amministratore Delegato in carica pro-tempore, sono stati inoltre conferiti, anche disgiuntamente tra loro, i poteri per aggiornare il testo degli artt. 4 e 7 dello statuto sociale in ragione dell'eventuale esercizio anche parziale della delega qui conferita e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori delle obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi nonché, per provvedere al deposito delle relative attestazioni di legge e del nuovo testo dello statuto sociale.

NUOVO TESTO

Art.7 - Delega agli Amministratori

Con delibera assunta dall'assemblea straordinaria del 27 ottobre 2000, al Consiglio di Amministrazione è stata attribuita la facoltà, da esercitarsi anche frazionatamente in una o più volte per il periodo massimo di cinque anni dalla data della detta deliberazione e con facoltà di abbinare warrant agli strumenti finanziari di nuova emissione, di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, nonché, quella di emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni nei limiti di cui sopra, nonché, solo warrant, per un ammontare nominale massimo complessivo di Euro 250.000.000 (duecentocinquantamiliardi), ivi compreso l'aumento del capitale sociale al servizio delle obbligazioni convertibili e/o degli warrant che fossero emessi.

La delega ad emettere in una o più volte obbligazioni, così come sopra descritta, dovrà essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di legge ed in particolare di quelli di cui agli artt.2410 e 2420 bis del Codice Civile.

Al Consiglio di Amministrazione sono stati conferiti per le operazioni di cui sopra tutti i necessari poteri, compresi quelli di definire i prezzi di emissione (tenuto conto dell'interesse sociale, del patrimonio netto della società e dei corsi di borsa del titolo), rapporti di conversione, termini, modalità e condizioni per l'esercizio del diritto di opzione, per la sottoscrizione e la liberazione degli strumenti finanziari di nuova emissione, ivi compresa la facoltà di collocare pure presso terzi i diritti di opzione eventualmente non esercitati, come pure di utilizzare quanto previsto dall'art.2441 comma 7 del Codice Civile, nonché, di richiedere la quotazione dei titoli di nuova emissione alle borse valori nazionali ed estere. Al Consiglio di Amministrazione, nelle persone del suo Presidente, dei suoi Vice Presidenti

nonchè, dell'Amministratore Delegato in carica pro-tempore, sono stati inoltre conferiti, anche disgiuntamente tra loro, i poteri per aggiornare il testo degli artt. 4 e 7 dello statuto sociale in ragione dell'eventuale esercizio anche parziale della delega qui conferita e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori delle obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi nonché, per provvedere al deposito delle relative attestazioni di legge e del nuovo testo dello statuto sociale.

3. di modificare l'art.10 (Convocazione dell'Assemblea) dello statuto sociale come segue:

VECCHIO TESTO

Art.10 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può tenersi anche fuori della sede sociale, purchè, nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

L'avviso di convocazione può contenere, oltre a quella della seconda convocazione, anche l'indicazione della data ed ora dell'assemblea straordinaria di terza convocazione.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti azionisti che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale espresso in azioni ordinarie. La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli azionisti richiedenti, allegando idonea certificazione attestante i singoli possessi azionari alla data dell'invio della predetta comunicazione e l'avvenuto deposito presso un primario Istituto di credito delle stesse azioni al fine della partecipazione all'assemblea.

NUOVO TESTO

Art.10 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può tenersi anche fuori della sede sociale, purchè, nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

L'avviso di convocazione può contenere l'indicazione della data ed ora dell'assemblea di seconda e di terza convocazione.

In tale avviso deve inoltre essere riportata l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza e quindi le modalità di esercizio dello stesso nonché, i soggetti ai quali può essere richiesta la scheda di voto per corrispondenza e l'indirizzo al quale la stessa deve essere inviata.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti azionisti che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale espresso in azioni ordinarie. La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli azionisti richiedenti, allegando copia della certificazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione.

4. di modificare l'art.11 (Intervento e Rappresentanza in Assemblea) dello statuto sociale come segue:

VECCHIO TESTO

Art.11 - Intervento e rappresentanza in assemblea

Gli azionisti, ancorchè, già iscritti nel libro soci, non possono intervenire in assemblea se non abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o presso le aziende di credito o società finanziarie indicate nell'avviso di convocazione.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza secondo le modalità fissate dalla normativa in materia.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, gli azionisti possono farsi rappresentare da un mandatario, socio o non socio, mediante semplice delega scritta anche in calce al biglietto di ammissione.

NUOVO TESTO

Art.11 - Intervento e rappresentanza in assemblea

Il diritto di intervento e di voto in assemblea è regolato dalla normativa vigente in materia.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nel rispetto delle modalità indicate nell'avviso di convocazione.

La società, anche tramite gli intermediari autorizzati, rilascerà agli azionisti che ne facciano richiesta la scheda di voto per corrispondenza predisposta in conformità alla normativa vigente.

La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della certificazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla assemblea, dovrà pervenire entro le quarantotto ore precedenti l'assemblea di prima convocazione all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione, osservate le modalità richieste dall'avviso stesso.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, gli azionisti possono farsi rappresentare da un mandatario, socio o non socio, mediante semplice delega scritta anche in calce alla certificazione prevista dalla normativa vigente.

5. di modificare l'art.12 (Costituzione e Svolgimento dell'Assemblea) dello statuto sociale come segue:

VECCHIO TESTO

Art.12 - Costituzione e svolgimento dell'assemblea

La regolare costituzione dell'assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria, e la validità delle relative deliberazioni, sono regolate dalle disposizioni della legge in materia.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega; accertare se l'assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare; dirigere e regolare la discussione; determinare la durata degli interventi di ciascun azionista; stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni, nonchè, proclamarne l'esito.

Gli interventi di ciascun azionista saranno riportati in forma sintetica nel verbale dell'assemblea; in caso di richiesta di verbalizzazione per esteso, l'azionista dovrà presentare seduta stante un testo all'uopo predisposto che sarà inserito nel verbale.

NUOVO TESTO

Art.12 - Costituzione e Svolgimento dell'Assemblea

La regolare costituzione dell'assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria, e la validità delle relative deliberazioni, sono regolate dalle disposizioni della legge in materia.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega; accertare se l'assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare; garantire il corretto svolgimento dei lavori; dirigere e regolare la discussione; determinare la durata degli interventi di ciascun azionista; stabilire l'ordine e le modalità della votazione, nonchè, proclamarne l'esito.

Il Presidente può autorizzare la partecipazione alla assemblea di dirigenti e di dipendenti del gruppo.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione per osservazioni ed informazioni e per formulare proposte; in tal caso la richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto delle stesse.

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospenderne i lavori.

6. di modificare l'art.13 (Presidenza dell'Assemblea) dello statuto sociale come segue:

VECCHIO TESTO

Art.13 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice Presidente più anziano presente o dall'Amministratore Delegato o dal più anziano degli amministratori intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario da lui stesso proposto salvo il caso di verbale dell'assemblea redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o dal notaio.

Le copie e gli estratti dei verbali che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

NUOVO TESTO

Art.13 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice Presidente più anziano presente o dall'Amministratore Delegato o dal più anziano degli amministratori intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario da lui stesso proposto salvo il caso di verbale dell'assemblea redatto da un notaio.

Gli interventi di ciascun azionista saranno riportati in forma sintetica nel verbale dell'assemblea; in caso di richiesta di verbalizzazione per esteso, l'azionista dovrà presentare seduta stante un testo all'uopo predisposto che sarà... inserito nel verbale.

Il segretario o il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o dal notaio.

Le copie e gli estratti dei verbali che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

7. di modificare l'art.14 (Amministrazione della Società) come segue:

VECCHIO TESTO

Art.14 - Amministrazione della Società

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da nove a dodici amministratori nominati dall'assemblea, dopo che questa ne abbia stabilito il numero che resterà vincolante fino a sua diversa delibera.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri per l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società nell'ambito dell'oggetto sociale, con la sola eccezione degli atti che per legge o per statuto siano demandati alla assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, gli Amministratori Delegati ed il Comitato Esecutivo, riferisce al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto d'interessi. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

NUOVO TESTO

Art.14 - Amministrazione della Società

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da nove a dodici amministratori nominati dall'assemblea, dopo che questa ne abbia stabilito il numero che resterà vincolante fino a sua diversa delibera.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri per l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società nell'ambito dell'oggetto sociale, con la sola eccezione degli atti che per legge o per statuto siano demandati alla assemblea; il Consiglio può costituire al suo interno Comitati, fissandone le competenze ed i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, riferisce al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e

patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto d'interessi. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

8. di trasferire il testo e la titolazione dell'art.15 (Durata degli Amministratori) dello statuto sociale al successivo art.17 (Adunanze del Consiglio) dello stesso, come anche in appresso indicato, modificando la titolazione ed il testo dell'art.15 medesimo e recependo sostanzialmente il testo dell'art.19 (Delega dei Poteri) come segue:

VECCHIO TESTO

Art.15 - Durata in Carica degli Amministratori

Gli amministratori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Qualora per qualsiasi ragione vengano a mancare uno o più amministratori nel corso dell'esercizio, si procede alla loro sostituzione a norma di legge.

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dalla carica e dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

NUOVO TESTO

Art.15 - Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione, con esclusione di quelli espressamente riservati dalla legge al Consiglio stesso, può delegare i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque amministratori, compreso il Presidente, determinandone le facoltà, le attribuzioni ed il funzionamento.

Il Comitato Esecutivo può riunirsi informalmente, deliberando anche senza riunione con voto espresso per via telefonica o telegrafica, confermato a mezzo di lettera o telex che sarà conservato agli atti della società.

I membri effettivi del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo.

9. di modificare l'art.16 (Cariche Sociali) dello statuto sociale come segue:

VECCHIO TESTO

Art.16 - Cariche Sociali

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti, i quali sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal Consiglio.

Il Consiglio nomina annualmente un segretario che può essere persona anche estranea al Consiglio stesso.

NUOVO TESTO

Art.16 - Cariche Sociali

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti ed Amministratori Delegati, fissandone poteri e facoltà. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal Consiglio.

Il Consiglio nomina annualmente un segretario che può essere persona anche estranea al Consiglio stesso.

10. di attribuire rispettivamente agli artt. 15 (Durata in Carica degli Amministratori), come già anticipato al precedente paragrafo 8, 17 (Adunanze del Consiglio) e 18 (Validità delle Adunanze del Consiglio) dello statuto sociale la nuova numerazione di 17, 18 e 19, mantenendone la titolazione ed il testo;

11. di modificare l'art.22 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale come segue:

VECCHIO TESTO

Art.22 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, rieleggibili, eletti dall'assemblea degli azionisti, la quale ne stabilisce anche l'emolumento.

La procedura adottata dall'assemblea degli azionisti per la nomina del Collegio Sindacale dovrà assicurare che uno dei sindaci effettivi ed uno dei supplenti

vengano nominati dalla stessa su designazione della minoranza. A tal fine si procederà come segue:

a) cinque giorni prima dell'assemblea di prima convocazione che dovrà deliberare in merito, dovranno essere depositate presso la sede legale della società liste composte da due sezioni, una prima per la nomina dei sindaci effettivi ed una seconda per la nomina dei sindaci supplenti. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. In calce alle liste presentate, dovrà essere riportato il curriculum professionale dei soggetti designati nonché, dichiarazioni rilasciate dai singoli candidati attestanti, sotto la loro esclusiva responsabilità, l'accettazione della propria eventuale nomina, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché, l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge.

b) hanno diritto a presentare una lista: 1) il Consiglio di Amministrazione e 2) gli azionisti iscritti a libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione purchè,, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 3% del capitale sociale espresso in azioni ordinarie; le predette azioni dovranno essere contestualmente depositate ai fini della loro partecipazione in assemblea. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista, in caso contrario non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso relativamente ad alcuna delle liste ove lo stesso sia presente;

c) ogni azionista ha diritto di votare una sola lista;

d) risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più giovani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare;

e) la presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applicherà il comma precedente.

In caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi tre candidati e Sindaci Supplenti i primi due candidati nell'ordine precisato dalle rispettive sezioni della medesima.

I sindaci uscenti sono rielegibili.

I sindaci effettivi, pena la decadenza immediata dall'incarico, non potranno ricoprire più di cinque analoghi incarichi in altre società quotate nei mercati regolamentati italiani.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentra il primo dei supplenti appartenente alla medesima lista del sindaco uscente.

NUOVO TESTO

Art.22 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea degli azionisti in conformità alla normativa vigente anche in merito alla composizione ed al possesso dei requisiti eventualmente richiesti, in tale ambito l'industria metallurgica nel suo complesso è considerata materia e settore strettamente attinente quello della società, sicchè nella stessa i Sindaci dovranno avere una comprovata esperienza. L'assemblea ne fissa altresì l'emolumento per l'intero periodo.

La procedura che sarà adottata dall'assemblea degli azionisti per la nomina del Collegio Sindacale è la seguente:

a) cinque giorni prima dell'assemblea di prima convocazione che dovrà deliberare in merito, dovranno essere depositate, presso l'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione, liste composte da due sezioni, una prima per la nomina dei sindaci effettivi ed una seconda per la nomina dei sindaci supplenti. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. In calce alle liste presentate, dovrà essere riportato il curriculum professionale dei soggetti designati nonché, dichiarazioni rilasciate dai singoli candidati attestanti, sotto la loro esclusiva responsabilità, l'accettazione della propria eventuale nomina, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché, l'esistenza dei requisiti eventualmente richiesti dalla normativa vigente;

b) hanno diritto di presentare una lista solo gli azionisti iscritti a libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione purchè,, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 3% del capitale sociale espresso in azioni ordinarie. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare, insieme alla documentazione di cui al precedente punto a), la certificazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla assemblea. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista, in caso contrario non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso relativamente ad alcuna delle liste ove lo stesso sia presente;

c) ogni azionista ha diritto di votare una sola lista;

d) risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più giovani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare;

e) la presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applicherà il comma precedente;

f) in caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti sindaci effettivi i primi tre candidati e sindaci supplenti i primi due candidati nell'ordine precisato dalle rispettive sezioni della medesima.

I sindaci uscenti sono rieleggibili, salva diversa disposizione di legge.

I sindaci effettivi, pena la decadenza immediata dall'incarico, non potranno ricoprire più di cinque analoghi incarichi in altre società quotate nei mercati regolamentati italiani.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentra il primo dei supplenti appartenente alla medesima lista del sindaco uscente; qualora si tratti del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta fino alla successiva assemblea dal sindaco più anziano nella carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla nomina del Collegio Sindacale ed alla eventuale sostituzione dei suoi membri secondo quanto sopra previsto, l'assemblea procederà alle nomine in conformità a quanto previsto dalla legge.

12. di fissare la data di chiusura dell'esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'esercizio in corso alla data della presente assemblea che avrà quindi una durata di sei mesi, modificando conseguentemente l'art.23 (Esercizio Sociale) dello statuto sociale come segue:

VECCHIO TESTO

Art.23 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 30 Giugno di ogni anno. Qualora particolari esigenze lo richiedano, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dell'attività sociale, l'assemblea per l'esame del bilancio può essere convocata entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

NUOVO TESTO

Art.23 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Qualora particolari esigenze lo richiedano, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dell'attività sociale, l'assemblea per l'esame del bilancio può essere convocata entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

13. di dare mandato al Presidente, ai Vice Presidenti nonchè, all'Amministratore Delegato in carica pro-tempore, anche disgiuntamente tra loro ma con pieni e pari poteri, di eseguire la deliberazione di cui sopra nonchè, di accettare ed introdurre nelle medesime, anche con atto unilaterale, le modifiche, purchè, non sostanziali, che fossero richieste e/o risultassero necessarie in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese competente.

Firenze, 12 settembre 2001

Il Consiglio di Amministrazione"

"Relazione del Collegio Sindacale per l'assemblea straordinaria convocata in prima convocazione per il 25 ottobre 2001 e in seconda convocazione per il 26 ottobre 2001 per deliberare la modifica di articoli dello statuto sociale

Signori Azionisti,
siete convocati in assemblea straordinaria per deliberare la modifica di alcuni articoli dello statuto sociale così come esposto nella relazione degli Amministratori.

Le proposte ivi contenute, che risultano chiare e motivate, sono essenzialmente correlate a esigenze pratiche e di carattere tecnico. Nulla osta alla loro approvazione.

Firenze, 20 settembre 2001

Il Collegio Sindacale"

Si allegano, per formarne parte integrante e sostanziale, al presente atto, previa vidimazione ai sensi di legge, ed omessane la lettura per espressa volontà del Componente:

- = sotto lettera "A" l'elenco degli azionisti partecipanti all'assemblea;
- = sotto la lettera "B" le relazioni del Consiglio di Amministrazione e quelle del Collegio Sindacale (fotocopia delle pagine da 135 a 146 del fascicolo a stampa depositato e distribuito).
- = sotto la lettera "C" il testo aggiornato dello statuto sociale che contiene le modifiche statutarie sopra deliberate ed oggetto dell'ordine del giorno e che il Presidente mi consegna.

o o o o

Ho infine letto questo verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia, salvo se e quanto di mia mano, su quarantacinque pagine fin qui di dodici fogli, al componente che lo approva.

Firmati: Luigi Orlando; Ernesto Cudia notaio

Copia conforme al suo originale.

Firenze, il